

La distribuzione di utili da rettifiche contabili

di Raffaele Marcello e Giulio D'Agostino

L'estensione al periodo d'imposta 2002 delle possibilità di sanatoria contenute nella legge n. 289/2002 ripropone la possibilità di avvalersi della **regolarizzazione delle scritture contabili** anche per tale periodo se le variazioni o le iscrizioni verranno effettuate nel bilancio al 31 dicembre 2003. L'**utile eventualmente generato** sarà, dal punto di vista fiscale, non in sospensione d'imposta, in quanto non specificato espressamente dalla norma, ma liberamente **distribuibile** o alternativamente **accantonato a riserva**. Con l'ampia rivisitazione della tassazione degli utili da partecipazione in società di capitali e l'**abrogazione del credito d'imposta**, la distribuzione delle riserve costituite a seguito di definizione automatica dei redditi per gli anni pregressi potrebbe comportare **vantaggi per i soci percettori degli utili**.

La legge Finanziaria per il 2004 (1) modifica le disposizioni sui condoni fiscali avviati lo scorso anno estendendo al periodo d'imposta 2002 tutte le possibilità di sanatoria contenute dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'operazione di ampliamento, avvenuta mediante un emendamento in Commissione bilancio, comporterà indirettamente significative ricadute anche sulla disciplina relativa al concordato preventivo per il 2003-2004, prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (2).

L'adesione ai nuovi condoni ripropone, inoltre, la possibilità di avvalersi della regolarizzazione delle scritture contabili anche per il periodo d'imposta 2002, se le variazioni o le iscrizioni verranno effettuate nel bilancio al 31 dicembre 2003, con l'immediata conseguenza che l'utile eventualmente generato sarà, dal punto di vista fiscale, non in sospensione d'imposta in quanto non specificato espressamente dalla norma, ma liberamente distribuibile o alternativamente accantonato a riserva (3).

Regolarizzazione delle scritture contabili

L'art. 14 della legge n. 289/2002 disciplina sotto il profilo civilistico le regolarizzazioni contabili che i soggetti titolari di reddito d'impresa sono legittimati ad operare in connessione all'applicazione delle norme relative alla definizione agevolata dei rapporti tributari, con la possibilità di apportare al

bilancio tutte le rettifiche necessarie ad eliminare gli elementi di inattendibilità dello stesso, attraverso:

- la dichiarazione integrativa semplice (art. 8);
- la definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9).

Finalità

Lo scopo della regolarizzazione contabile prevista dal richiamato art. 14 è il ripristino della correttezza e veridicità della situazione patrimoniale economica e finanziaria oggetto di rappresentazione, sicché le variazioni da apportare ai dati contabili devono essere coerenti, in generale, sia con i postulati civilistici sia con i principi contabili che

Raffaele Marcello - Dottore di ricerca in economia e amministrazione delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli

Giulio D'Agostino - Dottore commercialista in Caserta

Note:

(1) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, in «Gli Speciali - Manovra finanziaria 2004» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in «Gli Speciali - Manovra finanziaria 2004» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(3) Al riguardo, un utile ed ancora attuale riferimento va ricercato nel punto 9.2 della circolare dell'Agenzia delle entrate 21 febbraio 2003, n. 12/E, in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

presiedono alla formazione del bilancio d'esercizio (4).

L'adesione alle due tipologie di condono individuate consente, quindi, di allineare i valori civilistici ai valori riconosciuti ai fini tributari (5), presupponendo che gli utili dichiarati negli anni precedenti non corrispondano a quelli effettivamente realizzati e, pertanto, il patrimonio netto contabile dell'impresa non esprime la sua reale consistenza (6). Attraverso la rettifica delle scritture contabili, il legislatore ha previsto la possibilità di riportare tale ultimo aggregato alla sua effettiva integrità (7).

È consentita a tal fine:

— l'eliminazione di attività (comprese le rimanenze) o passività fittizie, inesistenti o iscritte per valori superiori a quelli effettivi (possibilità riservata ai soggetti che si avvalgono dell'integrazione degli imponibili e del condono tombale) (8);

— l'iscrizione di nuovi elementi attivi (comprese le rimanenze) o passivi correlati all'integrazione dei redditi effettuata (riservata ai titolari di redditi d'impresa che producono dichiarazione analitica degli imponibili ex art. 8);

— l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ivi comprese nuove quantità di rimanenze (riservata ai soggetti che si avvalgono delle disposizioni sul condono tombale).

A prescindere dall'origine e dall'entità delle irregolarità contabili precedentemente commesse, il legislatore consente di porre ad esse rimedio senza ulteriori ripercussioni e senza che occorra procedere alla revoca dei bilanci originariamente viziati dalle irregolarità contabili per poi provvedere al rifacimento (9).

Ciò posto, in linea con quanto sostenuto dal principio contabile n. 29 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in contropartita all'iscrizione, all'eliminazione o alla modifica di attività o passività va rilevato un componente straordinario di reddito (10).

L'adesione del contribuente alla dichiarazione integrativa semplice o alla definizione automatica per gli anni pregressi consente di allineare i valori civilistici a quelli riconosciuti ai fini tributari, presupponendo che gli utili dichiarati negli anni precedenti non corrispondano a quelli effettivamente realizzati.

nità, anche la «sistemazione» di tutte le scritture e di tutti i bilanci precedenti, a partire da quello nel quale si è verificata l'omessa o irregolare registrazione di un'operazione. Si legga sul tema M. Campra, «Condoni 2003: regolarizzazione delle scritture contabili», in *Contabilità Finanza & Controllo* n. 3/2003, pag. 235.

(5) In argomento J. Bloch, «I veri obiettivi della regolarizzazione contabile», in *Corr. Trib.* n. 14/2003, pag. 1128, ritiene che «La regolarizzazione contabile (...) sembra destinata a rispondere, in virtù di una singolarissima "eterogeneità dei fini", a finalità assai più tributarie che non, come pareva lecito attendersi, civilistiche (...)».

(6) In relazione alla reale possibilità che le regolarizzazioni contabili conseguenti alle definizioni di sanatorie possano comportare profili di responsabilità per amministratori e sindaci di società, si rinvia a M. Quatraro, «Brevi note sui possibili profili di responsabilità dell'organo di controllo conseguenti all'adesione della società ai condoni fiscali», in *Il Controllo Legale dei Conti*, 2003, pag. 119; R. Marcello e G. D'Agostino, «Sindaci,

test di responsabilità sulle sanatorie fiscali», in *Il Nuovo Diritto delle Società* n. 8/2003, pag. 73.

(7) È di tutta evidenza che la regolarizzazione delle scritture contabili è una facoltà concessa al contribuente, finalizzata ad assicurare principalmente effetti civilistici, basata sul presupposto di una stretta correlazione tra le rettifiche operate e l'origine delle variazioni contabili. Per una ampia ed esauriente disamina di tali aspetti consulta, tra gli altri, R. Fanelli, «La regolarizzazione delle scritture contabili nel condono tombale», in *Corr. Trib.* n. 9/2003, pag. 691; G. Ferranti, «Gli ultimi chiarimenti sulla regolarizzazione delle scritture contabili», *ivi* n. 11/2003, pag. 849; S. Cinieri e P. Santarelli, «Come regolarizzare le scritture contabili in caso di condono fiscale», in *Pratica Professionale* n. 6/2003, pag. 240; S. Mogorovich, «La regolarizzazione delle scritture contabili», in *Il fisco*, 2003, pag. 1196; F. Dezzani e L. Dezzani, «Regolarizzazioni contabili», *ivi*, 2003, pag. 2870; S. Cerato e G. Popolizio, «Condono e Regolarizzazione delle Scritture Contabili», in *La Settimana Fiscale* n. 13/2003, pag. 19.

(8) Per una comparazione sul piano fiscale si rimanda alla C.M. 5 dicembre 1996, n. 282/E, in *Corr. Trib.* n. 49/1996, pag. 3711, che riporta la seguente definizione «per attività fittizie si intendono quelle rappresentazioni contabili non rispondenti alla realtà e quindi false fin dal momento della loro iscrizione in bilancio, mentre attività o passività inesistenti sono da intendere quelle rappresentazioni contabili che, se pur rispondenti a situazioni reali in origine, hanno perduto consistenza effettiva nel corso degli esercizi e ciò nonostante figurano ancora nel patrimonio dell'impresa».

(9) Per un quadro generale delle differenti situazioni che potrebbero derivare a riguardo cfr. G. M. Camisasca, «Le appostazioni in bilancio degli oneri e delle regolarizzazioni da condono», in *Pratica Contabile* n. 6/2003, pag. 5; R. Santini e S. Normanni, «Regolarizzazione contabile a seguito condono: trattamento in bilancio», in *Contabilità Finanza & Controllo* n. 5/2003, pag. 483.

(10) Nella prassi contabile italiana la soluzione indicata è ritenuta la più consona, in considerazione che l'alternativa possibilità di effettuare rettifiche mediante le variazioni di riserva sarebbe contraria al principio della continuità dei bilanci (cfr. par. C.IV del Principio contabile n. 29).

Note:

(4) La regolarizzazione produce, quindi, senza soluzione di conti-

Non essendo ammesse compensazioni di partite, andranno individuati, separatamente, sia gli elementi reddituali positivi che quelli negativi, classificabili, a seconda del segno, nella voce E20 o E21 (Proventi e oneri straordinari) del conto economico. In particolare si procederà ad iscrivere «sopravvenienze attive» nel caso di eliminazione di passività inesistenti o di iscrizione di attività non registrate. Si contabilizzeranno «sopravvenienze passive» nel caso di iscrizioni di passività non contabilizzate o eliminazione di attività non esistenti.

In alternativa torna applicabile il trattamento contabile internazionale suggerito dallo IAS n. 8 che prevede l'imputazione degli effetti delle variazioni degli elementi attivi e passivi direttamente a rettifica del patrimonio netto iniziale dell'impresa mediante l'utilizzo di riserve (11).

Anche l'Amministrazione finanziaria, nella circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E (12) (13), per quel che concerne la rappresentazione contabile riferita alla regolarizzazione, ha riconosciuto possibile l'adeguamento sia alle raccomandazioni «domestiche» che ai principi contabili internazionali, che prevedono, come detto, l'utilizzo di una riserva di patrimonio netto (14).

Ne consegue che, in tale ultimo caso, per l'eliminazione di passività inesistenti o di iscrizione di attività non registrate si procederà alla creazione di una specifica posta di netto (15). Nell'ipotesi invece di iscrizioni di passività non contabilizzate o di eliminazione di attività non esistenti si procederà ad addebitare la riserva precedentemente costituita, o in mancanza, a rettificare l'importo delle riserve esistenti (16).

Tale impostazione è senz'altro da preferire (17), non tanto per la funzione integrativa che notoriamente i principi contabili internazionali esplicano nei confronti di quelli nazionali (18), quanto perché:

— il Principio nazionale n. 29 consente il transito dal conto economico in presenza di errori passati derivanti, ad esempio, da calcoli errati, da erronee

interpretazioni di fatti, ecc., ossia da comportamenti generalmente diversi da quelli che sono oggetto di regolarizzazione attraverso i condoni;

— il Principio IAS n. 8 è da considerarsi pienamente compatibile con la IV direttiva, e pertanto le sue conclusioni sono da considerare accettabili anche nel nostro ordinamento;

— il Principio IAS n. 8 subirà delle modifiche proprio in relazione alle tematiche che qui si stanno affrontando, prevedendo l'eliminazione del trattamento alternativo consentito consistente nell'imputazione al conto economico dell'esercizio di correzione (*allowed treat-*

Anche l'Amministrazione finanziaria, in merito alla rappresentazione contabile riferita alla regolarizzazione, ha riconosciuto possibile l'adeguamento sia alle norme nazionali che ai principi contabili internazionali, che prevedono l'utilizzo di una riserva di patrimonio netto.

Note:

(11) Nel primo documento interpretativo l'OIC (Organismo italiano di contabilità), il quale ha ereditato i compiti pre-

cedentemente svolti dalla Commissione nazionale dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, ha fornito delle indicazioni in verità poco condivisibili, affermando che l'unico procedimento di rilevazione contabile attualmente ammesso in Italia è quello indicato dai principi contabili nazionali (metodo del conto economico).

(12) Cfr. nota 3.

(13) L'adozione di entrambe le metodologie è confermata anche nella successiva circolare 6 maggio 2003, n. 26/E, in *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(14) Tra l'altro il precedente condono legato alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 specificava che la regolarizzazione delle scritture contabili andasse espletata attraverso l'utilizzazione di una riserva (da condono). In tal senso cfr. S. Giordano, «Regolarizzazione delle scritture contabili», in *Pratica Contabile* n. 3/2003, pag. 5.

(15) Denominata ad esempio «Riserva ex art. 14 legge 289/2002». Sul punto cfr. M. Procopio, «Aspetti problematici delle regolarizzazioni contabili», in *Corr. Trib.* n. 14/2003, pag. 1120.

(16) Il problema potrebbe complicarsi nell'ipotesi di un patrimonio netto incapiante rispetto alla variazione da effettuare. In tale circostanza dovrà eseguirsi un azzeramento ed un successivo aumento di capitale che permetta di coprire il deficit patrimoniale. In senso conforme S. Giordano, *op. loc. ult. cit.*

(17) Si sono espressi a favore G. Ferranti, *op. loc. ult. cit.*; M. Procopio, *op. loc. ult. cit.*; S. Giordano, *op. loc. ult. cit.*; G. M. Camisasca, *op. loc. ult. cit.*. *Contra* R. Santini e S. Normanni, *op. loc. ult. cit.*, i quali ritengono che in conformità alle indicazioni dell'OIC la corretta contropartita delle regolarizzazioni contabili sia solamente l'imputazione a conto economico.

(18) Di diverso avviso si rilevano le considerazioni di G. P. Tosoni, «Variazioni senza nuovi oneri tributari», in *Il Sole-24 Ore* del 17 gennaio 2003, pag. 21, il quale sostiene che il principio contabile internazionale, nella fattispecie in esame, prevarrebbe su quelli nazionali.

ment) e lasciando in vita, esclusivamente, quello che prevede la contabilizzazione mediante l'imputazione a patrimonio netto iniziale (*benchmark*);

— i Principi IAS diventeranno, a pieno titolo, i principi contabili applicabili nel nostro Paese.

Trattamento delle riserve da condono

Nel caso in cui si opti per la contabilizzazione prevista dallo IAS n. 8, le rettifiche dirette alla eliminazione di passività inesistenti o all'iscrizione di nuovi elementi attivi, come anticipato, determinano la formazione di una riserva di utili liberamente distribuibili (19).

La riserva così costituita, in base alla normativa previgente in tema di dividendi, aveva posto il problema, in ipotesi di distribuzione, della eventuale attribuzione, ai percettori, del credito d'imposta (20).

Difatti, nel caso di ripartizione di utili prelevati da riserve costituite con rettifiche contabili operate ai sensi dell'art. 8 (integrativa semplice), il socio percettore avrebbe usufruito del credito d'imposta pieno, in considerazione che tale forma di regolarizzazione presuppone un'integrazione degli imponibili con pagamento dell'intera imposta secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo, d'imposta.

Nel caso di definizione automatica (*ex art. 9*), invece, la distribuzione sarebbe avvenuta senza attribuzione di alcun credito d'imposta palesando, *prima facie*, una limitata convenienza per i soci conseguente alla necessità di tassare individualmente e senza alcun beneficio le somme percepite.

La delega per la riforma del sistema fiscale statale (21) ha proposto un'ampia rivisitazione della tassazione degli utili da partecipazione in società di capitali, abrogando tra l'altro il meccanismo del credito d'imposta (22) ed introducendo alcune significative innovazioni che potrebbero comportare vantaggi ed opportunità a distribuire le riserve costituite a seguito di definizione automatica dei redditi degli anni pregressi (*ex art. 9*) (23).

Con la pubblicazione in *G.U.* del D.Lgs. 12 di-

Nel caso in cui si opti per la contabilizzazione delle riserve da condono prevista dallo IAS n. 8, le rettifiche dirette alla eliminazione di passività inesistenti o all'iscrizione di nuovi elementi attivi determinano la formazione di una riserva di utili liberamente distribuibili.

cembre 2003, n. 344 (24) è stata, infatti, definitivamente varata la nuova imposta sul reddito delle società (IRES) e tali disposizioni hanno trovato attuazione nel nuovo T.U.I.R.

La riformata tassazione dei dividendi ha, quindi, sinteticamente prodotto i seguenti effetti:

1. gli utili percepiti da persone fisiche, derivanti da partecipazioni qualificate in società di capitali, non danno diritto a crediti d'imposta e rientrano

nel reddito imponibile del percettore nella misura pari al 40% di quanto incassato;

Note:

(19) La *condicio iuris* tributaria di detta riserva non è diversa da quella riservata dalla legge all'utile che deriva dalla regolarizzazione contabile effettuata mediante imputazione a conto economico. Cfr. N. Li Causi, «La regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 14 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002», in *il fisco* n. 7/2003, pag. 1023.

(20) L'Agenzia delle entrate, con la richiamata circolare n. 12/E del 2003, pur non pronunciandosi espressamente, ha osservato che l'utile che eventualmente si genera è liberamente distribuibile ed è «... accompagnato dal credito d'imposta nei limiti delle imposte memorizzate nei canestri. A tal proposito, si ricorda che le imposte liquidate ai sensi dell'art. 8 sono memorizzate nel "canestro A"». Tuttavia la stessa Agenzia, con riferimento alla disciplina relativa al condono «tombale», sembrerebbe aver preso posizione negativa giacché, con riferimento all'imposta sostitutiva del 6% dovuta dai soggetti che iscrivono nuove attività ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, ha precisato che l'imposta stessa «in quanto sostitutiva anche dell'IRAP in mancanza di una specifica previsione normativa, non affluisce ai canestri». La tesi che desta, in verità, qualche perplessità è commentata attentamente da M. Procopio, *op. loc. ult. cit.*

(21) Legge 7 aprile 2003, n. 80, in *Corr. Trib.* n. 19/2003, pag. 1553, con commenti di R. Fanelli, di G. Marongiu e di C. Glendi.

(22) Cfr. il recente intervento di F. Rossi Ragazzi, «IRE: le novità per i capital gains e l'abrogazione del credito d'imposta», in *Contabilità Finanza & Controllo* n. 11/2003, pag. 1017.

(23) Resta comunque ferma la possibilità, riservata alle persone fisiche, di determinare l'imposta dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e l'anno 2004 in base alle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 se più favorevoli. Clausola di salvaguardia prevista dalla richiamata legge delega e contenuta nell'art. 2, comma 12, della legge finanziaria 2004. Cfr. G. Rebecca, «Clausole di salvaguardia e dividendi per le persone fisiche», in *il fisco*, 2004, pag. 221.

(24) In «Gli Speciali - Riforma fiscale» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

2. gli utili percepiti da persone fisiche, derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali, non danno diritto a crediti d'imposta e sono soggetti «obbligatoriamente» (25) ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%;

3. gli utili percepiti da soggetti privati esercenti attività d'impresa concorrono in ogni caso a formare il reddito d'impresa complessivo nella misura del 40% dell'ammontare percepito;

4. nel caso di dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali (relativi a riserve costituite con utili di precedenti esercizi) il dividendo percepito concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 5% del totale (26).

Conclusioni

Sulla base della ricostruzione del nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione così operata, sembra possibile a questo punto formulare alcune osservazioni riepilogative. Innanzitutto, è di immediata lettura che nell'ipotesi di utili derivanti da partecipazioni qualificate (27), prelevati da riserve costituite ai sensi dell'art. 9 della legge sul condono, la penalizzazione testé evidenziata (ed esistente nel vecchio regime impositivo di tassazione degli utili) viene completamente superata dalle novità introdotte, che viceversa amplificano *ad summum* la convenienza alla distribuzione di tali somme.

Infatti in base al nuovo scenario, nel presupposto di ripartizione di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, a prescindere dalla natura delle somme che hanno originato gli utili, essi saranno sempre assoggettati ad una tassazione ordinaria nella misura del 40% di quanto percepito (28).

Nel caso invece di partecipazioni non qualificate, indipendentemente dall'esegesi tipologica delle riserve, il prelievo per il socio percettore sarà sempre lo stesso e determinato nella misura del 12,5%.

Ne consegue che la modifica normativa, nella descritta circostanza, non ha apportato alcun vantaggio alla distribuzione di utili da «riserve da condono», in quanto gli stessi, anche nel sistema *ante*

riforma, avrebbero scontato il medesimo carico fiscale in capo al socio percettore che avesse optato per l'applicazione della ritenuta d'imposta del 12,5%.

A prescindere dalla natura delle somme che hanno originato gli utili, la ripartizione di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate è assoggettata alla tassazione ordinaria nella misura del 40% di quanto percepito, mentre sulle partecipazioni non qualificate il prelievo per il socio percettore è determinato nella misura del 12,5%.

Note:

(25) La riformulazione del quinto comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 ha reso l'applicazione di tale ritenuta vincolante e non più facoltativa. Pertanto, le persone fisiche possono sottrarsi da tale regime, optando per la tassazione progressiva in dichiarazione, soltanto se esse percepiscono utili in relazione a partecipazioni relative all'impresa o qualificate. Cfr. in dottrina G. Escalar, «Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società"», in *Rass. trib.*, 2003, pag. 1922.

(26) Si evidenzia che il nuovo art. 115 del T.U.I.R. prevede l'esercizio della facoltà, per le società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente previsto per i soci delle società di persone residenti in Italia.

(27) Per completezza si ricorda che le partecipazioni si considerano «qualificate»: a) se la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria è superiore al 2% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati e al 20% nel caso di altre partecipazioni; b) se la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore al 5% nell'ipotesi di titoli negoziati in mercati regolamentati e al 25% nell'ipotesi di altre partecipazioni.

(28) È appena il caso di rilevare che, con la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 47, comma 1, del nuovo T.U.I.R., è stata introdotta una presunzione fiscale di prioritaria distribuzione degli utili rispetto al capitale e alle riserve in sospensione d'imposta. Tale congettura desta forti perplessità non solo perché non è prevista dalla legge delega, ma anche perché si traduce in un grave elemento di complicazione costituito dalla necessità di dover gestire un complesso «doppio binario fiscale» anche per quanto attiene alle poste di patrimonio netto. Così anche G. Escalar, *op. loc. ult. cit.*